

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5636 del 02/10/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Comune di Forlì, Via Arancina n. 1. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Arancina n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5864 del 02/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno due OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARTE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Comune di Forlì, Via Arancina n. 1. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Arancina n. 1.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 06/05/2025 acquisita al Prot. Com.le 54823 e da Arpae al PG/2025/84152, da **ARTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede legale via Arancina n. 1 - Comune di Forlì (FC), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento sito in Comune di Forlì (FC), via Arancina n. 1, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la nota Prot. Com.le 70082 del 05/06/2025 con al quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Viste le integrazioni prodotte dalla ditta in data 07/07/2025, acquisite al Prot. Com.le 84420 e da Arpae al PG/2025/124485;

Considerato che in data 12/08/2025, con nota Prot. Com.le 99504/2025 acquisita da Arpae al PG/2025/145941, il responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali” ha comunicato che, a seguito del parere negativo di Arpae Servizio Territoriale acquisito al Prot. Com.le 92817 del 28/07/2025, non è possibile concludere l'iter autorizzativo per lo scarico oggetto di richiesta di autorizzazione e che per procedere, è necessario che la ditta presenti le modifiche necessarie per superare le criticità sollevate;

Atteso che nel citato parere negativo di Arpae Servizio Territoriale è riportato quanto segue:

“(…) Vista la richiesta di integrazione di ARPAE inviata in data 27/05/2025 (Rif. PG/2025/97985),

Viste le successive integrazioni acquisite con PG.0124485 il 10/07/2025,

Verificata la documentazione presentata e rilevato che permangono carenze e difformità rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente, che di seguito si richiamano:

- *non è stato illustrato come si è provveduto a calcolare la potenzialità dell'insediamento e non sono state indicate le attività che verranno svolte nell'insediamento;*
- *dalla planimetria della rete fognaria si evince che nell'insediamento non verrà realizzato un sistema di trattamento secondario, così come richiesto dalla Tabella B della D.G.R. 1053/2003;*
- *si prevede di realizzare a valle di ciascuna fossa Imhoff un “pozzetto di sedimentazione” ma detta soluzione non è prevista da nessuna configurazione impiantistica della Tabella B della D.G.R. 1053/2003;*

Considerato inoltre che:

- *non è stata presentata una relazione tecnica relativa all'intervento che si prevede di realizzare nella rete fognaria dell'insediamento;*
- *non è stato chiarito come sono stati dimensionati i tre degrassatori e le tre fosse Imhoff;*
- *non sono state chiarite la finalità d'uso dei due fabbricati di servizio destinati a magazzino, né le modalità di calcolo della potenzialità dei singoli scarichi (Rif. S2 ed S3);*

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, il Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, esprime PARERE NON FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e della Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03.

Costituiscono elementi atti al superamento del parere non favorevole e delle irregolarità riscontrate la presentazione della seguente documentazione tecnica:

- *fornire una relazione tecnica relativa all'intervento che si prevede di realizzare nella rete fognaria nell'insediamento;*
- *descrivere nella relazione tecnica come si è provveduto a calcolare gli A.E. dell'insediamento e delle singole unità abitative, nonché ad effettuare il dimensionamento di tutti i manufatti previsti nel sistema di trattamento (indicando modello, caratteristiche tecniche e volumetrie). Si precisa che la potenzialità complessiva dell'insediamento dovrà essere calcolata tenendo conto sia il contributo prodotto dalla porzione adibita ad abitazione principale (1 A.E. per camere da letto < 14 mq; 2 A.E. per camere ≥ 14 mq) che dall'attività di pernottamento di ospiti (1 A.E. per camere da letto < 14 mq; 2 A.E. per camere tra 14 e 20 mq; per superfici superiori a 20 mq 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 mq eccedenti), nonché eventuali dipendenti presenti (1 A.E. per ogni 2 dipendenti presenti);*
- *specificare nella relazione tecnica la finalità di utilizzo dei due fabbricati di servizio destinati a "magazzino" e come si è provveduto a calcolare la potenzialità dei singoli scarichi (Rif. S2 e S3). Si fa presente che, al fine della corretta quantificazione di entrambi gli scarichi, dovranno essere considerate tutte le attività lavorative che producono reflui e tutti gli eventuali dipendenti che utilizzano i servizi igienici dei locali;*
- *specificare in relazione tecnica come si è provveduto a dimensionare i tre degrassatore e le tre fosse Imhoff e presentare per ciascun manufatto la relativa scheda tecnica, comprensiva del volume utile del comparto di sedimentazione e di quello di digestione. Si sottolinea che ciascuna fossa dovrà essere dimensionata in modo tale da gestire il carico organico in ingresso;*
- *prevedere un sistema di trattamento in linea con quanto previsto dalla Tabella A e B della D.G.R. 1053/2003 e fornire la relativa scheda tecnica, comprensiva di tutte le caratteristiche interne ed esterne. Qualora si optasse per la realizzazione di un filtro batterico aerobico come sistema di trattamento secondario, si precisa che dovrà essere realizzata un'ulteriore fossa Imhoff o una vasca di sedimentazione di un volume pari a 1/3 della/e fossa/e Imhoff installata/e a monte;*
- *eliminare il "pozzetto di sedimentazione" da ciascuna linea di trattamento, in quanto questo manufatto non è previsto dalla Tabella A e B della D.G.R. 1053/2003. Si precisa che nella planimetria della rete fognaria deve essere data evidenza dell'esclusione di detto manufatto."*

Dato atto che con nota Prot. Com.le 100703 del 18/08/2025, acquisita al PG/2025/147812, il SUAP ha comunicato alla ditta i suddetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Atteso che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la ditta ha facoltà di presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti;

Vista la nota Prot. Com.le 118060 del 01/10/2025, acquisita al PG/2025/173396, con la quale il SUAP ha attestato, ai fini della conclusione del procedimento, che non risultano pervenute osservazioni e/o documentazione da parte della ditta;

Dato atto che pertanto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non sono stati superati;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover diniegare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta da ARTE COOPERATIVA SOCIALE;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **diniegare**, per le motivazioni in premessa citate che si intendono qui integralmente richiamate, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** richiesta da **ARTE COOPERATIVA SOCIALE** in data 06/05/2025 acquisita da Arpae al PG/2025/84152, per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Arancina n. 1.
2. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
3. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.